



Ufficio territoriale del Governo di Cremona

AREA II - Raccordo con gli Enti Locali – Consultazioni elettorali

Prot. n. 774 /2006 – Area II

li, 18 luglio 2006

**AI SIGNORI SINDACI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA**

= LORO SEDI =

OGGETTO: Comuni soppressi o modificati. Funzionamento sistema INA-SAIA

L' art. 1-novies, della legge 31 maggio 2005, n. 88, dispone che "L'INA promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle Amministrazioni Pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle entrate".

Tale Indice fa capo al Centro Nazionale dei Servizi Demografici, - istituito con decreto del Ministro dell'Interno del 23 aprile 2002 — il quale ha il compito di gestire tutte le funzioni connesse ai processi di autenticazione e convalida dei dati anagrafici, nonché della gestione, aggiornamento e consultazione dell'INA medesimo.

A fronte di tale quadro normativo, ed al fine di supportare l'azione dei Comuni, si avverte l'esigenza di garantire l'omogeneità e l'univocità dei sistemi informatizzati relativamente ai Comuni che hanno subito mutamenti territoriali e di denominazione, tenendo, comunque, conto del principio in base al quale l'evento nascita rimane inquadrato nelle condizioni di tempo e di luogo in cui si è verificato.

È da rilevare che l'art. 3 del DM 13 ottobre 2006, n. 240 - Regolamento di gestione dell'INA, pubblicato sulla G.U. n. 273 del 23.11.2005, prevede che l'Indice contenga, per ciascun cittadino, le seguenti informazioni:

- a) Cognome;
- b) Nome;
- c) **Luogo e data di nascita**
- d) Codice fiscale attribuito dall'Agenzia delle Entrate;
- e) **Codice ISTAT del Comune di ultima residenza e codice ISTAT della sezione di censimento.**

Sulla tematica, con circolare 18 Giugno 1978, n. 8, il Ministero dell'Interno d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, ha ritenuto che, se un Comune cambia denominazione, l'ufficiale d'anagrafe deve riportare la nuova denominazione soltanto nella intestazione della scheda e nell'attestazione della residenza, ma non anche nella voce relativa al Comune di nascita, se questa è anteriore al cambio di denominazione stesso: ciò perché, al momento della nascita, la denominazione che compete di diritto al Comune è ovviamente quella anteriore al cambiamento di denominazione stesso ed è questa che va attestata.



Ufficio territoriale del Governo di Cremona

AREA II - Raccordo con gli Enti Locali – Consultazioni elettorali

In caso di divergenze riguardanti atti già formati, il Comune di nascita dovrà rilasciare, a richiesta dell'interessato, una certificazione riguardante l'intervenuto cambiamento della denominazione, contenente la precedente denominazione, la data del cambiamento e la denominazione attuale: nell'occasione, il Comune dovrà ripristinare nelle schede anagrafiche, alla voce riguardante il luogo di nascita, la vecchia denominazione che avesse rettificato.

Pertanto, in conformità alle indicazioni impartite dal cennato Dicastero d'intesa con l'ISTAT, si invitano le SS.LL. ad avviare la fase di ricognizione intesa a far conoscere, secondo le modalità che saranno rese note successivamente anche mediante avviso sul sito web www.servizidemografici.interno.it, tutte le vicende istitutive, modificative ed estintive, concernenti sia il territorio che la denominazione, che hanno interessato i loro Enti dal 1900 ad oggi, al fine di costituire un archivio presso il Centro Nazionale dei Servizi Demografici, fondamentale per il regolare funzionamento del sistema INA-SA e per l'emissione della Carta d'Identità Elettronica.

IL PREFETTO
(BADALAMENTI)


gk/GM